

sent. 8379/11
con 51497/11



TRIBUNALE DI ROMA SEZ. LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE

dr.ssa A. Baroncini in data 5.5.2011 ha pronunciato la presente

SENTENZA

nella causa civile di 1° grado iscritta al n.9238/10 R.G. cont.

TRA

MARTINI PAOLA elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Milizie n.1, presso lo studio degli avv. Edoardo e Francesco Ghera, che la rappresenta, giusta procura a margine del ricorso

RICORRENTE

E

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, in persona del Ministro "pro tempore", legalmente domiciliato in Roma, via Molise n.2, presso la Divisione IX- Affari giuridici e disciplina, rappresentato ex art.417 bis cpc dal dirigente Dr. Patrizia Scandaliato

RESISTENTE

Oggetto : accertamento del diritto di dipendente stabilizzato alla retrodatazione del rapporto di lavoro ai fini della ricostruzione della carriera
Conclusioni delle parti : come in atti

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il ricorso depositato la ricorrente indicata in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro chiedendo la fissazione dell'udienza di discussione nella causa così promossa avverso l'Amministrazione convenuta.

La ricorrente deduceva a sostegno della pretesa azionata: di essere stata assunta a tempo indeterminato con contratto del 30.6.2009 all'esito di procedura di stabilizzazione, con profilo di funzionario amministrativo, inquadrata nella Terza Area, Fascia retributiva F1; la stabilizzazione

era stata disposta nella posizione stipendiale iniziale con azzeramento dell'anzianità maturata nel corso del lungo periodo (dal dicembre 2006) nel quale era stata assunta dal Ministero con contratti a tempo determinato maturando l'inquadramento nella terza posizione stipendiale.

Concludeva chiedendo l'accertamento e la declaratoria del proprio diritto al riconoscimento anzianità di servizio maturata nel periodo di lavoro svolto in virtù dei contratti a tempo determinato e dunque del proprio diritto a vedersi riconosciuta la posizione stipendiale F3 (ex C2) dal 30.6.2009, nonché la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle differenze retributive maturate dal 1.7.09 (data dell'assunzione a tempo indeterminato della ricorrente) quantificate in euro 1572,90 e delle ulteriori somme maturate e maturande sino all'effettivo soddisfo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Il Ministero si costituiva a mezzo di proprio funzionario ai sensi dell'art.417 bis cpc contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Non essendo necessaria attività istruttoria ulteriore rispetto alle produzioni documentali in atti, all'udienza odierna, esaurita la discussione, previo deposito di note conclusive autorizzate, il Giudice decideva con sentenza dando lettura del dispositivo.

Nel merito il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento: come già ritenuto in analoghe fattispecie deve condividersi quanto affermato da questo Tribunale, ossia che non può ritenersi casuale il fatto che, nel comma 520 dell'art1 L. 296/06 (legge finanziaria 2007) si distingua la "stabilizzazione" del personale precedentemente assunto con contratti a tempo determinato (di cui al comma 519), dall' "assunzione" dei vincitori di concorso, con ciò espressamente riconoscendo l'esistenza di un nuovo rapporto di lavoro esclusivamente in capo a questi ultimi.

Pertanto, se pure la norma non reca indicazione esplicita in ordine al rilievo che deve attribuirsi all'anzianità pregressa, tuttavia l'utilizzo del termine "stabilizzazione" relativo al personale in precedenza assunto con contratto a tempo determinato, contrapposto nella stessa norma al termine "assunzione" riservato ai vincitori di concorso, lascia intendere che il legislatore abbia inteso configurare la stabilizzazione quale trasformazione dell'originario rapporto e non in termini di nuova assunzione. (cfr Trib. Roma n. 15893/2010 e 10942/2010).

La suddetta interpretazione del resto, è l'unica coerente con il principio comunitario del divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato ed indeterminato di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70 del consiglio dell'Unione Europea, così come interpretata dalla Corte di Giustizia in varie sentenze (cfr sentenza del 13/9/2007 nel procedimento C-307/05 del cerro - Alonso), direttamente applicabile alla fattispecie.

Alla stregua di quanto esposto deve pertanto riconoscersi il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio con decorrenza dal 1.12.2006 (prima assunzione a termine) e per l'effetto la posizione stipendiale F3 (ex C2) con decorrenza dal 30.6.2009.

Il Ministero convenuto va condannato al pagamento delle differenze retributive maturate sino al deposito del ricorso, pari ad euro 1572,90 - non essendo state mosse specifiche contestazioni alla correttezza dei relativi conteggi - ed alle ulteriori somme maturate e maturande, oltre interessi legali, non operando il cumulo con la rivalutazione nell'impiego pubblico.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PGM

Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

accerta e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio con decorrenza dal 1.12.2006 e al riconoscimento della posizione stipendiale F3 dal 30.6.2009; per l'effetto, condanna il Ministero convenuto al pagamento delle differenze retributive maturate fino al deposito del ricorso, pari ad euro 1572,90 e delle ulteriori somme maturate e maturande, oltre interessi legali.

Condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese di lite liquidate in € 2000,00 di cui € 1000,00 per onorari.

Roma, 5.5.2011

IL CANCELLIERE C.
Lopolino Bettina

Il Giudice
Dott. Anna Baronesi

Depositato in Cancelleria
Roma, il 5/5/11



IL CANCELLIERE C.
Bettina Lopolino